

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE E IRROGAZIONE DELLE SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI

(Approvato con deliberazione C.C. n. 93 del 28.10.98)

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti le violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre disposizioni di legge vigenti.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento si applicano le norme recate dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472 e 473, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. La misura delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato A al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa sono aggiornati in conformità a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 2

Responsabile dell'imposta

1. Il responsabile dell'imposta designato, è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti l'irrogazione delle sanzioni.

2. Il responsabile dell'imposta determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente regolamento, ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art. 3

Sanzioni Amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

Art. 4

Autore della violazione

1. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

2. Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.

3. L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art. 5

Principio di legalità

1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

4. Nell'applicazione del precedente terzo comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art. 8 (Contestazione delle sanzioni) o dall'art. 9 (Irrogazione immediata), ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 6

Determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

2. La gravità della violazione è desunta:

- a) dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:
 - 1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad $\frac{1}{3}$ dell'importo dovuto;
 - 2) pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad $\frac{1}{3}$ ed inferiore a $\frac{2}{3}$ dell'importo dovuto;
 - 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore a $\frac{2}{3}$ dell'importo dovuto, ovvero non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dalla lettera c) del primo comma dell'art. 11;

b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:

- 1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, formalmente accertata od anche qualora siano comunque iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
- 2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;
- 3) nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta di $\frac{1}{5}$, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto alla esibizione o trasmissione al atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

3. L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

- a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate;
- b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2 è ridotta di $\frac{1}{5}$ del suo ammontare, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge.

4. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

5. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che risultano essere in almeno una delle seguenti condizioni economico-sociali, fatta salva la possibilità di cui al secondo comma dell'art. 12:

- a) **reddito imponibile IRPEF inferiore a nove milioni per ogni componente del nucleo familiare;**
- b) componente di nucleo familiare composto da almeno cinque persone;
- c) soggetto che versa in situazione di disagio debitamente documentate, salva la facoltà, per l'Amministrazione, di compiere gli opportuni accertamenti ai sensi del successivo comma 6;
- d) componente di nucleo familiare nel quale sono presenti uno o più soggetti che versano nelle condizioni di cui alla precedente lettera c).

6. La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche mediante autocertificazione dell'interessato.

7. Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

8. Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzione, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6.

9. La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 8, 9, 10, o 11, o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

10. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 7

Concorso di violazioni e continuazione

1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di ¼ chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.

2. Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.

3. Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui al primo comma è aumentata della metà.

4. Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 8

Contestazione delle sanzioni

1. Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

2. L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

- a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo; la sua applicazione impedisce l'irrogazione, da parte del Comune, delle eventuali sanzioni accessorie;
- b) produrre al Comune deduzione difensiva. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;
- c) proporre ricorso alla competente commissione tributaria ovvero, per i tributi rispetto ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 9

Irrogazione immediata

1. Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

2. Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

3. Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

4. Contro il provvedimento di cui al primo comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 10

Mancato o tardivo pagamento del tributo

1. Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.

2. La sanzione di cui al primo comma è ridotta ad un ottavo se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

3. La sanzione è applicata in base al procedimento di cui all'art. 9, fatta eccezione per quanto previsto dal terzo comma in materia di definizione agevolata.

4. La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 11

Ravvedimento

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
- b) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi.

3. Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 12

Riscossione della sanzione

1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

2. Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a **lire diecimila**, in applicazione dell'articolo 17, comma 88, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3. Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di trenta, su richiesta dell'interessato che si trovi nelle condizioni economiche disagiate indicate dal quinto comma dell'art. 6. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.

4. La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.

5. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

Art. 13

Misure cautelari

1. In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della commissione tributaria provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

2. Il Comune deve notificare l'istanza di cui al primo comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizione delle commissioni tributarie, l'istanza deve essere presentata al tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

Art. 14

Cessione di azienda

1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

3. Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 15

Sanzioni accessorie

1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

- a) L'interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
- b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture, per la durata massima di sei mesi;
- c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima di sei mesi;
- d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione ed ai limiti minimi e massimi della sanzione principale.

Art. 16

Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo, possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro sessanta giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. È comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.

2. Gli indirizzi ed i criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che risultino con gli stessi incompatibili.

3. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente secondo comma.

I.C.I. Imposta comunale sugli Immobili
(art. 14, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504)

Violazione	Sanzioni		
	Disciplina previgente (1)	Disciplina vigente dal 1.4.1998	Proposte
Omesso versamento dell'imposta	20% dell'imposta non versata (comma 1)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)	IDEM
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 1)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art.13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Omessa presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, importo minimo L. 100.000 (comma 1)	200% minimo 100.000
Tardiva presentazione della denuncia	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se presentata entro 30 giorni (comma 2)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Denuncia infedele	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	75%
Errore formale	Da L. 20.000 a L. 200.000 (comma 3)	Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	50.000 ridotte a 6.000 (1/8)

Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto (comma 5).

I.C.I.A.P. Imposta comunale imprese, arti e professioni
(art. 5, D.L. 2 marzo 1989, n. 66)

Violazione	Sanzione		
	Disciplina previgente (2)	Disciplina vigente dal 1.4.1998	
Omesso o parziale versamento dell'imposta	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, c. 1 e 2, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471)	IDEM
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Omessa presentazione della denuncia	50% dell'imposta (comma 1)	Dal 100% al 200% dell'ammontare del tributo dovuto, importo minimo L. 200.000 (comma 1)	200% minimo 200.000
Tardiva presentazione della denuncia	20% dell'imposta, ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Denuncia infedele	50% della differenza tra l'imposta imposta dovuta e liquidata (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	75%
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta	Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4)	Da L. 100.000 a L. 500.000 (comma 3), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	50.000 ridotte a 6.000 (1/8)

Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 9% annuale e 4,5% semestrale (comma 6).

Allegato A

Tabella 3

**Imposta sulla Pubblicità e Pubbliche Affissioni
(art. 23, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

Violazione	Sanzione		
	Disciplina previgente (3)	Disciplina vigente dal 1.4.1998	
Omesso versamento dell'imposta	20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso (comma 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 18.12.1997, n. 471)	IDEM
Tardivo versamento dell'imposta	20% dell'imposta o diritto il cui pagamento è ritardato, ridotta al 10% se eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, ovvero al 5% se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c.1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472).	IDEM
Omessa presentazione della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 100% al 200% dell'imposta o diritto dovuti, importo minimo L. 100.000 (comma 1)	200% minimo 100.000
Tardiva presentazione della dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 25% se presentata entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	12,5% se è presentata entro 30 giorni (art.13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Denuncia infedele	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	75%
Errore formale, non incidente sull'ammontare dell'imposta		Da L.100.000 a L.500.000 (comma 2), ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	50.000 ridotte a 6.000 (1/8)

Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto (comma 4).

Allegato A

Tabella 4

**T.O.S.A.P. Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche
(art. 53, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)**

Violazione	Sanzione		
	Disciplina previgente (4)	Disciplina vigente dal 1.4.1998	
Omesso versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa non versata (art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 18.12.1997, n. 471)	IDEM
Tardivo versamento della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2), ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (comma 3)	30% della tassa tardivamente versata, ridotta al 3,75%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. a), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Omessa presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1)	Dal 100% al 200% della tassa dovuta, importo minimo L. 100.000 (comma 1)	200% minimo 100.000
Tardiva presentazione della denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1), ridotta al 50% se presentata entro 30 giorni	12,5% se presentata entro 30 giorni (art.13, c. 1, lett. d), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Denuncia infedele	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472	75%
Errore formale, non incidente sull'ammontare della tassa		Da L. 100.000 a L. 500.000, (comma 2) ridotta a L. 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	50.000 ridotta a 6.000 (1/8)

Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto (comma4)

Allegato A

Tabella 5

TA.R.S.U. Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

(art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

Violazione	Sanzione		
	Disciplina previgente (5)	Disciplina vigente dal 1.4.1998	
Omessa presentazione della denuncia	50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1)	Dal 100% al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di L. 100.000 (comma 1)	200% minimo 100.000
Tardiva presentazione della denuncia	20% se presentata con ritardo superiore al mese, ridotta al 5% se presentata entro un mese prima dell'accertamento (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, c. 1, lett. d, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472)	IDEM
Denuncia infedele	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata, se la denuncia è infedele per oltre ¼ della tassa dovuta (comma 2)	Dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, c. 1, lett. c), D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472	75%
Errore formale	Da L. 50.000 a L. 150.000 (comma 3)	Da L. 50.000 a L. 500.000 (comma 2), ridotta a L. 6.250 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, c. 1, lett. b), D.Lgs. 18 Dicembre 1997, n. 472	50.000 o niente

Sulle somme dovute per soprattassa si applicano gli interessi nella misura del 7% semestrale (comma 5).